

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1990

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale

ONOREVOLI SENATORI. – L'Amministrazione degli affari esteri, al fine di soddisfare le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero, prende di norma in fitto – sulla base di quanto disposto dagli articoli 84 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – all'incirca 560 immobili, 200 dei quali sono adibiti ad uffici diplomatici o consolari e a residenze dei rispettivi capi missione, e i restanti 360 ad alloggi per il personale.

Per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990 il relativo onere di spesa, gravante sul capitolo 1572 (fitto sedi ed oneri accessori),

ha superato i 30 miliardi di lire, importo raddoppiatosi rispetto a quello del 1982.

L'esperienza dei mercati immobiliari esteri insegna che, nonostante ogni più accurata programmazione e la parallela adozione di drastiche misure di contenimento della spesa, l'onere finanziario per i fitti in questione presenta una costante tendenza all'aumento in dipendenza, in particolare, dei seguenti fattori:

variazione del rapporto di cambio tra la lira e le principali valute;

processi inflazionistici nei Paesi interessati;

aumento tendenziale del personale e delle sedi nelle quali ricorrono le condizioni per la presa in carico, da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, degli alloggi dei dipendenti, anche in presenza di una più accentuata attività di politica estera dell'Italia nei Paesi in via di sviluppo, dove sono situate molte sedi di applicazione del beneficio in questione;

vischiosità di diversi mercati immobiliari locali, sia pubblici che privati, che dà spesso luogo a fenomeni di oligopolio, se non proprio di monopolio, con conseguente abnorme lievitazione dei prezzi, cui non appare possibile sottrarsi.

Anche in considerazione di tale situazione, si è ritenuto opportuno avviare un programma di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici all'estero e ad alloggi per il personale. A tal fine è stata approvata la legge 26 luglio 1984, n. 395, che ha stanziato la somma di 60 miliardi di lire per il quinquennio 1984-1988.

Il Ministero degli affari esteri sta al momento ancora amministrando i fondi residui messi a disposizione sul capitolo 7501 da tale legge che ha consentito di realizzare un articolato piano di acquisto, di costruzione e di ristrutturazione di immobili (cancellerie, residenze e alloggi per il personale): ciò ha contribuito ad alleviare l'onere sul capitolo fitti, nonché a risolvere

situazioni locali precarie sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza.

Il rifinanziamento del capitolo 7501, da realizzarsi con il presente provvedimento legislativo, consentirà di proseguire il programma avviato nonché di attuare una serie di urgenti interventi di manutenzione straordinaria in quelle sedi demaniali le cui condizioni, oltre che offrire una immagine poco decorosa del Paese, sono suscettibili, in alcuni casi, di porre a rischio la stessa incolumità fisica dei dipendenti e del pubblico che accede agli immobili.

Il patrimonio immobiliare italiano all'estero - ingente nel suo complesso sotto il profilo del valore economico, artistico e di prestigio - potrà in tal modo essere accresciuto e maggiormente tutelato, evitando che esso degradi per incuria o negligenza.

Quanto agli alloggi del personale, va segnalato che in svariate sedi la reperibilità di adeguate sistemazioni in edifici patrimoniali risponde al contempo a criteri di economicità e ad esigenze connesse con la sicurezza.

In diversi casi, infine, appaiono ormai indifferibili interventi immobiliari dettati da motivazioni legate alla convenienza di razionalizzare gli uffici o per ragioni di carattere politico-generale connesse anche con la sicurezza (Mosca, in attuazione di un apposito accordo sugli immobili, recentemente sottoscritto con l'Unione Sovietica, Bangkok, eccetera).

RELAZIONE TECNICA

Il programma di investimenti che l'Amministrazione degli affari esteri si propone di realizzare, attraverso l'approvazione del presente disegno di legge volto a rifinanziare il capitolo 7501 (a suo tempo alimentato dalla legge n. 395 del 1984), riguarda i seguenti interventi prioritari:

Cancellerie: Bucarest, Manila, Budapest, ONU New York, Tel Aviv, Abu Dhabi, Porto Principe, Mosca, Il Cairo, San Marino, Baghdad, Nicosia, Luanda, Jakarta, Nairobi, Hong Kong, Helsinki, Wellington.

Residenze: Tel Aviv, Ginevra (rappresentanza permanente d'Italia presso la Conferenza per il disarmo), Ginevra (rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali), Abu Dhabi, San Marino, Baghdad, Assunzione, Libreville, Nicosia.

Uffici consolari: Barcellona, Boston, Teheran, Londra, Chicago, Filadelfia, Sydney, Zurigo, Francoforte, Friburgo, Rosario, Santiago, Varsavia.

Alloggi per il personale: Algeri, New York (rappresentanza permanente d'Italia presso l'ONU e Consolato Generale), Ankara.

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni riguarderebbero gli edifici demaniali di: Addis Abeba, Brasilia, Parigi (rappresentanze permanenti d'Italia presso l'OCSE, l'UNESCO e Consolato Generale), Teheran, Bonn, Kabul, Buenos Aires Consolato Generale, Cordoba, Tangerang, Bahia Blanca, Lugano.

Anche in adesione a rigidi criteri di contenimento della spesa pubblica, l'onere finanziario complessivo previsto dal disegno di legge è stato fissato in 100 miliardi di lire, da suddividere in sei anni (1990-1995).

L'autorizzazione di spesa è pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992. La legge finanziaria provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

I fondi che saranno così disponibili non potranno certamente soddisfare tutte le esigenze evidenziate, che già del resto hanno formato oggetto di apposita selezione.

L'Amministrazione degli affari esteri intende, invero, procedere all'esecuzione degli interventi elencati sulla base di priorità. Sia per la estrema variabilità dei mercati immobiliari sia per la fluttuazione dei cambi, non appare possibile operare una stima anche approssimativa del costo di ciascuno degli investimenti sopra evidenziati.

La cifra globale di 100 miliardi è pertanto da intendersi come mero limite autorizzativo al complesso degli investimenti di cui si avverte la necessità.

Dei 100 miliardi stanziati, 40 saranno utilizzati - nell'arco di sei anni di ripartizione del totale dei fondi - per la costruzione della nuova cancelleria diplomatica a Washington.

In proposito, va segnalato che nel 1974 fu acquistato a Washington (Whitehaven street) un terreno con l'intento di costruirvi una nuova cancelleria diplomatica ed una nuova residenza del capo missione. Successivamente si decise di rinunciare al progetto: quale residenza del capo missione fu acquistata nel 1976 la «Firenze House», mentre per gli uffici della cancelleria diplomatica fu mantenuto l'edificio attuale di Fuller street. Quest'ultimo tuttavia non consente ormai di ospitare in maniera soddisfacente gli uffici di una moderna rappresentanza diplomatica e presenta gravi lacune anche sul piano della sicurezza, sia per la protezione dei documenti trattati sia per la incolumità fisica delle persone. Nè una sua eventuale ristrutturazione, pur se di ampia portata, potrebbe corrispondere in maniera adeguata ai necessari requisiti di funzionalità e di sicurezza.

La costruzione di un nuovo edificio sul terreno demaniale di Whitehaven, invece, metterebbe a disposizione strutture ed uffici pienamente adeguati al ruolo che il nostro Paese svolge e svolgerà nel futuro negli Stati Uniti nei diversi settori (politico, economico, commerciale, culturale, scientifico, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1990, 1991 e 1992 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.